3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: *www.agcom.it.*

Roma, 23 luglio 2003

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 290/03/CONS
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ RADIOTELEVISIVE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6, LETT. C), N. 13, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente regolamento si intende:

a) per legge: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

b) per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art.1 della legge;

c) per trasferimento di proprietà: ogni cessione o trasferimento di quote o di azioni che ha per effetto l'acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della società, sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonché qualsiasi atto o patto, indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona, che ha il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge;

d) per provvedimento: il presente regolamento, relativo al procedimento autorizzatorio al trasferimento di proprietà;

e) per controllo: le fattispecie di cui all'art. 2359 cod. civ.;

f) per influenza dominante: le fattispecie di cui all'art. 2, comma 18, della legge;

g) per richiedente: il legale rappresentante della società che acquisisce la società che gestisce l'emittente radiotelevisiva oppure la persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza e che presenta la domanda di autorizzazione all'Autorità;

h) per società radiotelevisiva: le società titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte del Ministero delle comunicazioni o dell'Autorità, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via cavo, via satellite, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi esteri, ed altresì per quelli nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge.

2. Il presente provvedimento si applica ai trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva comunque realizzati, in particolare mediante:

a) vendita dell'intero capitale sociale;

b) cessione del pacchetto di controllo della società;

c) costituzione o ricostituzione della pluralità di soci, tale che nuovi soci assumono il controllo della società;

d) passaggio del controllo della società per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge, o la costituzione, su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società, di diritti reali su cosa altrui, di diritti reali di garanzia o di diritti personali di godimento;

e) variazione della maggioranza di controllo nelle società cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci.

3. Le disposizioni procedimentali del presente regolamento si applicano altresì al caso di gestione fiduciaria con mandato di gestione a società fiduciaria.

4. Il presente provvedimento non si applica ai trasferimenti previsti dall'articolo 2 bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti convertito dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

5. Nei casi in cui l'operazione di cui ai commi 2 e 3 costituisca un'operazione di concentrazione, rimane comunque fermo l'obbligo di comunicazione, ai sensi dell' art. 2, comma 3, della legge n. 249/97.

Art. 3
Modalità di presentazione della domanda

1. In caso di trasferimento di proprietà, il richiedente presenta, entro quindici giorni dalla data dell'atto o provvedimento che determina gli effetti di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, istanza di autorizzazione all'Autorità.

2. All'istanza di cui al comma 1, è allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'allegato 1.

3. Il richiedente deve altresì produrre la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto della società controllante;

b) gli ultimi due bilanci consolidati della società acquirente;

c) copia di eventuali patti parasociali che incidono sulla gestione societaria.

4. Nei casi di cessione dell'azienda televisiva di cui all'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 78/98, il soggetto è altresì tenuto a produrre all'Autorità una dichiarazione attestante la presentazione della relativa domanda di subentro nella concessione al Ministero delle comunicazioni, ai fini dei provvedimenti di competenza del Ministero e dell'Autorità.

Art. 4
Avvio del procedimento

1. Il Direttore del Dipartimento regolamentazione assegna a sé o ad altro dipendente la responsabilità del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento comunica al richiedente il suo nominativo e l'ufficio di appartenenza.

3. In caso di istanze che riguardano società esercenti emittenti radiotelevisive nazionali, l'avvio del procedimento è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

4. Se l'istanza è irregolare o necessita di completamento, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza, ed assegnando un termine di trenta giorni per la regolarizzazione od il completamento della richiesta.

Art. 5
Termini del procedimento

1. Fatte salve le sospensioni di cui al successivo comma 4, il termine massimo per l'adozione del provvedimento di autorizzazione è di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dalla data della sua regolarizzazione. Tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di trenta giorni con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento regolamentazione.

2. Il responsabile del procedimento informa il Ministero delle Comunicazioni dell'istanza di autorizzazione al trasferimento di proprietà che ha come conseguenza la variazione o il subentro del titolo concessorio o autorizzatorio.

3. Qualora, dopo la verifica della completezza e regolarità della domanda, sia necessario chiedere ulteriori informazioni, queste sono fornite dal richiedente entro un termine di trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma 1 è sospesa:

a) dalla richiesta di informazioni di cui al comma 3;

b) se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni da parte di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative ad operazioni di concentrazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, per le quali l'Autorità esprime parere ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge, fino alla produzione dei relativi provvedimenti;

c) dalla richiesta da parte dell'Autorità di acquisire informazioni o documenti presso altre amministrazioni e soggetti terzi, inclusi operatori o utenti del mercato dell'emittenza radiotelevisiva, della produzione e della distribuzione audiovisiva, fino all'acquisizione degli stessi;

d) in caso di istruttoria avviata ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97, secondo le procedure di cui alla deliberazione n. 26/99 del 23 marzo 1999, e fino alla conclusione del relativo procedimento.

Art. 6
Comunicazioni

1. Le comunicazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.

2. Le comunicazioni al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente radiotelevisiva sono effettuate presso il domicilio o la sede indicata nell'istanza.

Art. 7
Definizione ed esecuzione della deliberazione

1. Completata l'istruttoria, sulla base della relazione del responsabile del procedimento, il Direttore del Dipartimento regolamentazione propone al Consiglio lo schema della deliberazione che dispone il rilascio dell'autorizzazione o il diniego al trasferimento di proprietà, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge.

2. La deliberazione del Consiglio è trasmessa:

a) al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente radiotelevisiva;

b) per notizia, al Ministero delle comunicazioni in relazione ai procedimenti attinenti la variazione o il subentro nella concessione o nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva;

c) ai Comitati Regionali per le Comunicazioni delle regioni presso cui sono le sedi legali delle società interessate nei casi di emittenti locali;

d) al Dipartimento competente alla tenuta del registro degli operatori per la comunicazione.

3. Con riferimento ai trasferimenti di proprietà autorizzati ai sensi del presente regolamento, restano salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero delle comunicazioni, di decadenza o di estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio.

4. La deliberazione relativa a società esercenti emittenti radiotelevisive nazionali è pubblicata nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità

Art. 8
Sanzioni

1. L'inosservanza del presente provvedimento comporta, salvo l'eventuale responsabilità penale, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 249/97 e n. 481/95.

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini di cui all'articolo 5 si computano dalla predetta data.

ALLEGATO 1 (ART. 3, COMMA 2)

Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Napoli

Dichiarazione sostitutiva riguardo al trasferimento di proprietà di emittente radiotelevisiva

Il sottoscritto

nato a

il

domiciliato in

alla via

in qualità di (per es., amministratore della società)

Codice Fiscale

con riferimento al trasferimento di proprietà di cui all'istanza

(*indicare data e oggetto dell'istanza*),

consapevole della responsabilità che assume in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

Dichiara e autocertifica che

a) denominazione, sede sociale, nazionalità, codice fiscale, numero, data e sede di iscrizione all'Ufficio registro delle imprese della camera di Commercio, industria, artigianato ed eventuale numero di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione ai sensi degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS della società richiedente sono i seguenti (*indicare*);

b) denominazione, sede sociale, nazionalità, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione ai sensi degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS della società oggetto di trasferimento di proprietà, sono i seguenti (*indicare*);

c) le modalità dell'operazione sono le seguenti *(descrivere le modalità inclusa l'eventuale costituzione di un consorzio)*;

d) gli organi amministrativi della società richiedente sono composti come segue *(compilare il modello 4/REG previsto per le comunicazioni al Registro degli Operatori di Comunicazione ai sensi degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS)*;

e) l'assetto proprietario di controllo della società richiedente e l'elenco dei soci che all'atto del trasferimento detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale od al 2% del capitale sociale se trattasi di società quotata in borsa, sono i seguenti *(compilare per il soggetto richiedente e per i soci il modello 5/1/REG oppure 5/2/REG oppure 5/3/REG, per eventuali intestazioni fiduciarie o interposizioni di persona e per soggetti diversi dal titolare della partecipazione ai quali spetta l'esercizio del diritto di voto il modello 5/4/REG, per le eventuali partecipazioni di controllo di società quotate in borsa il modello 5/5/REG)*;

f) gli altri partecipanti all'operazione sono i seguenti *(compilare per ciascuna società partecipante e per i relativi soci il modello 5/1/REG oppure 5/2/REG oppure 5/3/REG)*;

g) alle società di cui alle lettere a) e b) fanno capo le seguenti emittenti *(compilare il modello 6/1/REG previsto per le comunicazioni al Registro degli Operatori di Comunicazione ai sensi degli articoli 23 e 24 della delibera n. 236/01/CONS)*;

h) gli ambiti di operatività economica dei soggetti controllanti e dei soggetti partecipanti con particolare riguardo alle attività inerenti alla gestione degli impianti e dell'hardware trasmissivi e diffusivi e della produzione e distribuzione di audiovisivo, nonché della raccolta pubblicitaria, e dell'editoria ed i legami finanziari con soggetti che svolgono tali tipi di attività sono i seguenti (*indicare*);

i) i pagamenti dei canoni di concessione sono regolari ed i relativi importi negli ultimi cinque anni sono i seguenti (*indicare*) ;

j) in capo agli amministratori della società che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e

di misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 *(da compilare in caso di persona giuridica)*;

k) in capo al sottoscritto che acquisisce il controllo non sono presenti condanne irrevocabili per delitto non colposo per cui è prevista una reclusione superiore a mesi sei e di misure di sicurezza previste dagli artt. 199 e seguenti del codice penale o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 *(da compilare in caso di persona fisica)*;

l) non risultano sussistere impedimenti di legge al trasferimento di proprietà in particolare sono rispettati i limiti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, e non si realizza il controllo contestuale di un'emittente televisiva o radiofonica nazionale ed un'emittente televisiva o radiofonica locale o di più emittenti radiofoniche o televisive locali su uno stesso bacino di utenza.

Si dichiara altresì che:

a) il domicilio legale eletto ai fini del procedimento, presso cui inviare tutte le comunicazioni è il seguente (*indicare*);

b) il trasferimento costituisce anche operazione di concentrazione da comunicare all'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge e dell'articolo 3 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 26/99 del 23 marzo 1999 *(compilare solo ove applicabile)*;

c) le restrizioni all'operazione da parte di altri organismi pubblici sono le seguenti *(indicare eventuali restrizioni, quali eventuali misure asimmetriche previste da organismi competenti alla garanzia della concorrenza e del mercato)*.

Luogo e data	*FIRMA (leggibile)*
.....	

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento con firma leggibile)

DELIBERA N. 185/03/CSP

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI DIRITTI RESIDUALI DERIVANTI DALLA LIMITAZIONE TEMPORALE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE TELEVISIVA ACQUISITI DAGLI OPERATORI RADIOTELEVISIVI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 luglio 2003;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante "Revisione dei film e dei lavori teatrali";

VISTA la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a

favore della cinematografia" ed in particolare l'articolo 55, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;

VISTA la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito cinematografico";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

VISTA la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992;

VISTA la legge 5 novembre 1996, n. 596, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 4;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive", ed in particolare l'articolo 2, comma 4;

VISTA la delibera del Consiglio di questa Autorità n. 9/99/CONS del 16 marzo 1999, recante "Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee";

VISTA la propria delibera n. 600/01/CSP recante "Consultazione pubblica concernente il contenuto del provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 122 del 30 aprile 1998";

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici";

TENUTO CONTO delle risultanze della consultazione pubblica indetta con delibera n. 600/01/CSP ed in particolare viste le proposte di emendamenti formulate allo schema di regolamento pubblicato unitamente alla delibera;

PRESA VISIONE dei verbali delle audizioni tenute dalle strutture competenti di questa Autorità con le emittenti televisive nazionali, con le associazioni di emittenti televisive locali, con le associazioni di categoria dei produttori cinematografici e di audiovisivi;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali, rilevano, in generale:

a) l'opportunità di favorire un impegno comune tra produttori ed emittenti radiotelevisive per la valorizzazione della produzione audiovisiva anche relativamente ai diritti di sfruttamento;

b) quote di partecipazione agli investimenti nella fase di sviluppo dei progetti e nella fase di realizzazione delle opere;

c) la valorizzazione dell'opera e quindi l'estensione temporale dei diritti connessi e la circolazione effettiva dell'opera medesima;

CONSIDERATO che la decorrenza del limite temporale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 122/98 per le produzioni audiovisive è individuabile, nel rispetto dell'autonomia della programmazione, nella prima utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'emittente;

CONSIDERATO che, per il compiuto sviluppo del ciclo del prodotto ed anche per consentire ai produttori indipendenti di accedere ai programmi di finanziamento, tale limite non può in generale superare i sette anni, fatta eccezione per la documentaristica che per la sua natura scientifica, didattica e culturale, richiede un limite inferiore, quantificabile in cinque anni, anche per consentire una migliore veicolazione del prodotto su altri mercati;

CONSIDERATO che il corrispettivo ai produttori indipendenti non può che essere rimesso all'autonomia dei privati ed alla negoziazione tra le parti, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità per quanto concerne le quote di diritti residuali, in particolare riguardo ai tempi, alle peculiarità delle singole tipologie di produzioni e proporzionalmente alla partecipazione alle fasi di sviluppo e realizzazione dei prodotti;

CONSIDERATO, che qualora l'opera audiovisiva non venga trasmessa dall'emittente entro un lasso di tempo ragionevole dalla consegna del prodotto, quantificabile in cinque anni, è opportuno, ai fini della valorizzazione dell'opera medesima, che i diritti residuali si trasferiscano in capo al produttore dell'opera;

CONSIDERATO che l'Autorità si riserva di rivedere i criteri di cui al presente provvedimento anche alla luce dell'evoluzione del contesto competitivo e del quadro normativo riguardo ai diversi settori di produzione, in particolare in previsione dell'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, da parte del Governo;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122, il seguente regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità, *www.agcom.it.*

Roma, 30 luglio 2003

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
GLORIA MARIA CALLARI

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 185/03/CSP

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI DIRITTI RESIDUALI DERIVANTI DALLA LIMITAZIONE TEMPORALE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE TELEVISIVA ACQUISITI DAGLI OPERATORI RADIOTELEVISIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 30 APRILE 1998, N. 122

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge: la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

b) per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo1, legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) per produttori indipendenti: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;

d) per attività di produzione audiovisiva: tutte le attività di produzione, coproduzione anche con emittenti televisive, realizzazione per conto terzi, di opere audiovisive, svolte dai produttori indipendenti;

e) per utilizzazione radio-televisiva: l'effettiva messa in onda della produzione audiovisiva;

f) per quota di diritto residuale: il diritto attribuito ai produttori indipendenti trascorso il limite temporale di utilizzazione radiotelevisiva.

Art. 2
Produzione audiovisiva

1. Per produzione audiovisiva si intendono:

a) le opere cinematografiche audiovisive, sottoposte al nulla osta della Commissione di revisione cinematografica del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 1 della legge n.161/1962;

b) le opere audiovisive e le sequenze di immagini in movimento;

c) gli spettacoli nonché i programmi di contenuto culturale (esclusi i documentari), musicale, sportivo (esclusa la mera trasmissione di eventi sportivi e quelli a contenuto giornalistico), di intrattenimento (esclusi i giochi televisivi ed i *talk show*);

d) i documentari intesi come produzioni di cortometraggi informativi di natura scientifica, didattica e culturale;

e) i videogrammi intesi come produzioni di eventi culturali, musicali, sportivi, di intrattenimento di breve durata;

f) i cartoni animati intesi come programmi composti da immagini disegnate in movimento.

2. Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere audiovisive co-prodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito

in misura non inferiore o al 20% del costo complessivo della fase di sviluppo dei progetti o al 10% del costo complessivo della fase di realizzazione.

Art. 3
Criteri

1. Per le produzioni di cui all'articolo 2 la limitazione temporale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore è fissata in:

a) 7 anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui ai punti a), b), c) e) ed f) del comma 1 del precedente articolo;

b) 5 anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui al punto d) del comma 1 del precedente articolo.

2. Le quote di diritti residuali sono oggetto di libera negoziazione tra le parti e vengono attribuite ai produttori indipendenti in misura proporzionale alla effettiva partecipazione alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle produzioni di cui all'articolo 2.

3. In caso di produzione audiovisiva in coproduzione, di cui all'articolo 2, comma 2, le quote di diritti residuali vengono trasferite ai produttori indipendenti decorso il termine di cinque anni dalla consegna del prodotto, qualora non vi sia stata alcuna utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore.

DELIBERA N. 421/03/CONS
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLE SOCIETÀ EUROPA TV S.P.A. E PRIMA TV S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 26 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare gli artt. 1, comma 6, lett. c), n. 13, e 3, commi 2 e 21;

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 dicembre 1998, n.288;

VISTA la propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, recante "Approvazione del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 maggio 1999, n. 119;

VISTA la propria delibera n. 346/01/CONS del 7 agosto 2001, recante "Termini e criteri di attuazione delle disposizioni di cui all'art.3 commi 6, 7, 9, 11 della legge 31 luglio 1997 n.249" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 agosto 2001, n. 198;

VISTA la propria delibera n. 158/03/CONS del 7 maggio 2003, recante: "Autorizzazione al trasferimento delle società radiotelevisive Europa TV e Prima TV";

VISTA la propria delibera n. 290/03/CONS del 23 luglio 2003, recante "Approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai

sensi dell'art.1, comma 6, lett. c), n.13, della legge 31 luglio 1997, n.249", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 agosto 2003, n. 195;

VISTA la decisione del 2 aprile 2003 della Commissione europea – Merger Task Force, relativa al caso COMP/M.2876, in base alla quale è stata autorizzata la concentrazione Newscorp/Telepiù, ed in particolare la parte III della sezione D degli impegni acclusi a tale decisione, nonché la successiva approvazione dell'acquirente del *"divested business"* di cui alla nota della Commissione europea del 30 ottobre 2003;

VISTI gli atti del procedimento ed in particolare:

a) l'istanza del 23 ottobre 2003 (prot. n. 05957/03/RM), con la quale è stata chiesta l'autorizzazione da parte della Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A. (di seguito HOLLAND ITALIA), ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A., nella quale si attesta, in particolare, il possesso dei requisiti di nazionalità e soggettivi, nonché l'assenza di legami finanziari, anche da parte della controllante Holland Coordinator & Service Company BV, con soggetti che esercitano attività radiotelevisive in Italia;

b) la copia della comunicazione, depositata nel corso dell'audizione del 6 novembre 2003 dal rappresentante della società istante, sig. Tarak Ben Ammar, con la quale la Commissione europea, nell'ambito del Caso COMP/M.2876 – Newscorp/Telepiù, facendo seguito alla propria decisione del 2 aprile u.s., ha autorizzato il predetto come acquirente del compendio delle attività di radiodiffusione terrestre (*"divested business"*) delle società Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A., a condizione che sussistesse il controllo congiunto su Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A. anche da parte di TF1, (TF1 SA è una società di diritto francese quotata in borsa attiva nel settore radiotelevisivo) e che Prima TV S.p.A. operasse come *"broadcaster"* di *"pay-tv"* dopo lo *"switchover"* dalla radiodiffusione televisiva analogica a quella digitale in Italia;

c) l'integrazione all'istanza riguardo al controllo congiunto con TF1 SA in data 6 novembre 2003 (prot. n. 36251/03/NA del 10 novembre 2003 a firma congiunta) e le dichiarazioni di cui al verbale dell'audizione del 6 novembre 2003 con il rappresentante legale della società istante, sig. Tarak Ben Ammar, secondo cui il controllo congiunto si realizzerà mediante l'insediamento dei consigli di amministrazione delle società Europa TV e Prima TV, che saranno formati da n. 3 consiglieri designati da HOLLAND ITALIA e n. 2 designati da TF1 SA; sulle questioni attinenti il *"business plan"* ed il *"budget"* le decisioni dovranno essere prese con una maggioranza qualificata di 4 voti su 5;

d) la comunicazione del 17 novembre 2003 (prot. n. 38709/NA del 19 novembre 2003), firmata dal sig. Tarak Ben Ammar e controfirmata per conferma dal sig. Patrick Le Lay, amministratore e legale rappresentante della TF1 SA, nella quale si dichiara che il documento presentato il 6 novembre 2003 (prot. n. 36251/03/NA del 10 novembre 2003) costituisce il solo impegno assunto tra le parti ai fini dell'esercizio del controllo congiunto e l'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione sarà di fatto contestuale alla girata delle azioni di Europa TV e Prima TV a favore di HOLLAND ITALIA, da effettuarsi entro 10 giorni, come da contratti depositati; nell'audizione del 6 novembre 2003, il sig. Tarak Ben Ammar ha, peraltro, dichiarato che TF1 SA è anche interessata all'acquisto di una quota di minoranza delle due società che sarà oggetto di separata successiva comunicazione;

e) le dichiarazioni del rappresentante legale di TF1 SA in data 17 novembre 2003 (prot. n. 38844/NA/03 del 20 novembre 2003), riguardo, in particolare, ai requisiti di nazionalità e soggettivi degli amministratori della società, ed all'assenza di patti parasociali o intese con soggetti di nazionalità non comunitaria o con soggetti già esercenti l'attività radiotelevisiva in

Italia ai fini dell'esercizio del controllo congiunto su Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A.;

CONSIDERATO che, in base anche a quanto dichiarato dal richiedente e dall'altro soggetto controllante:

1. Europa TV S.p.A. è titolare di una concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione televisiva privata ad accesso condizionato su frequenze terrestri in ambito nazionale (Tele+ Bianco) rilasciata dal Ministero delle comunicazioni in data 28 luglio 1999, nonché di un'abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale terrestre rilasciata dal medesimo Ministero in data 10 gennaio 2003, con scadenza 25 luglio 2005;

2. Prima TV S.p.A. è titolare di un'abilitazione provvisoria a proseguire, alle condizioni indicate all'art.3, commi 6 e 7, della legge n. 249/97, l'attività di radiodiffusione televisiva privata ad accesso condizionato su frequenze terrestri in ambito nazionale (Tele+ Nero), rilasciata dal Ministero delle comunicazioni in data 28 luglio 1999, la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2003, nonché di un'abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale terrestre rilasciata dal medesimo Ministero in data 10 gennaio 2003;

3. Il trasferimento del controllo delle società in possesso dei titoli abilitativi di cui ai punti 1 e 2 suddetti costituisce una dismissione a fini anticoncentrativi nell'ambito dell'operazione di concentrazione autorizzata dalla Commissione europea, consistente nell'acquisizione da parte di News Corporation Limited del controllo esclusivo di Telepiù S.p.A.;

4. Ai sensi e per gli effetti della decisione comunitaria del 2 aprile u.s. sopra richiamata, gli impegni presi dalle parti prevedevano (inter alia) la dismissione obbligatoria del compendio delle attività di radiodiffusione terrestre (*"divested business"*) delle società Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A., dismissione che si completa con il trasferimento di queste in capo ad HOLLAND ITALIA, con il controllo congiunto di TF1 SA, secondo le condizioni previste dalla decisione comunitaria del 30 ottobre 2003 sopra richiamata;

5. Nel caso di specie, non si tratta di un'ipotesi di trasferimento di azienda, ma di semplice mutamento della proprietà delle società titolari dei titoli abilitativi, che non fa venire meno la distinta soggettività delle due società trasferite; per Europa TV S.p.A., quindi, non si versa nell'ipotesi di subentro prevista dall'art. 11, comma 2, della delibera n.78/98, in base al quale, in caso di cessione dell'azienda televisiva, l'acquirente deve presentare al Ministero delle comunicazioni, entro quindici giorni, domanda di subentro nella concessione;

6. Lo strumento giuridico mediante il quale l'Autorità può consentire i trasferimenti di cui al caso di specie è l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, previa verifica della sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, dei requisiti richiesti, in particolare dall'art.3, comma 2, della legge n.249/97 e dal comma 21 del medesimo articolo, il quale dispone che i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono autorizzabili, a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del medesimo articolo. L'acquirente, HOLLAND ITALIA, ed il soggetto operante il controllo congiunto, TF1 SA, hanno dichiarato di essere muniti dei requisiti soggettivi, di cittadinanza e di nazionalità previsti dall'art. 3 della legge 249/97 e sulla base degli accertamenti svolti, non si ravvisano elementi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione al trasferimento *de quo*, in ordine al predetto profilo della nazionalità del soggetto acquirente e del soggetto operante il controllo congiunto;

CONSIDERATO che sono comunque fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti assunti da parte del Ministero delle comunicazioni, di decadenza o estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio e che ogni variazione suscettibile di incidere sul titolo abilitativo può comportare la decadenza dal titolo medesimo, se non previamente autorizzata dal Ministero delle comunicazioni e che, in proposito, HOLLAND ITALIA ha dichiarato il proprio impegno ad operare, con riferimento alle due emittenti in questione, in ossequio alle vigenti prescrizioni di legge e regolamentari;

CONSIDERATO che l'autorizzazione rilasciata da questa Autorità non costituisce in alcun modo titolo suscettibile di dispiegare i suoi effetti sulla natura, le condizioni ed i limiti dei titoli abilitativi rilasciati dal Ministero delle comunicazioni, con il quale si svolge il rapporto di concessione, anche con riferimento alle eventuali pronunce in sede giurisdizionale o arbitrale riguardanti le emittenti e gli impianti summenzionati;

CONSIDERATO che, sulla base degli elementi acquisiti all'esito degli accertamenti compiuti sul rispetto delle previsioni dell'art. 2 della legge n. 249/97, l'Autorità ritiene, allo stato, di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 4 del regolamento allegato alla succitata delibera n. 26/99 in materia di posizioni dominanti, ferma restando la vigilanza sui successivi atti che saranno posti in essere dalle parti;

UDITA la relazione dei Commissari Alfredo Meocci e Silvio Traversa, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, e dall'art. 3, commi 2 e 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in ordine al profilo della nazionalità del soggetto acquirente, si autorizza l'acquisto da parte di Holland Coordinator & Service Company Italia S.p.A. della totalità delle azioni delle due società esercenti emittenti radiotelevisive in ambito nazionale Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A., a seguito di cessione di tali azioni da parte di Spafid S.p.A. e Telepiù S.p.A., secondo i patti e le condizioni indicati in premessa, in particolare il realizzarsi del controllo congiunto da parte di TF1 SA con le modalità di cui alla lettera d) in premessa.

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi alla natura, alle condizioni ed ai limiti dei titoli abilitativi rilasciati ad Europa TV S.p.A. e Prima TV S.p.A. dal Ministero delle comunicazioni in data 28 luglio 1999, anche ai fini del rispetto di quanto disposto da fonti normative comunitarie e nazionali o da atti di natura giurisdizionale.

3. La presente delibera è notificata ai destinatari del provvedimento, comunicata alla Commissione europea ed al Ministero delle comunicazioni.

4. Fatte salve le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazione, i destinatari del provvedimento comunicano all'Autorità gli atti relativi al controllo congiunto entro dieci giorni dalla loro formalizzazione.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 novembre 2003

Il Commissario relatore
ALFREDO MEOCCI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 67/04/CONS
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2 DELLA DELIBERA N. 129/02/CONS DEL 16 APRILE 2002. PROROGA DEI TERMINI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 marzo 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante "rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e, in particolare l'articolo 5 commi 1, 2, 3 e 4;

VISTA la delibera n. 236/01/CONS, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 maggio 2001, n. 150;

VISTA la delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, recante "informativa economica di sistema", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 aprile 2002 n. 100 ed in particolare l'articolo 10 relativo all'obbligo di comunicazione delle spese di carattere pubblicitario per le amministrazioni statali e gli enti pubblici relative a ciascun esercizio finanziario;

VISTA la propria delibera n. 129/03/CONS "Modifica alla delibera n. 236/01/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 maggio 2001, n. 150, recante la disciplina per la trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione e, in particolar modo l'art. 1 comma 1;

CONSIDERATA la necessità di prorogare i termini dell'adempimento di cui all'art. 10, comma 2, della delibera n. 129/02/CONS al fine di consentire agli enti pubblici e alle amministrazioni dello stato di adeguare i propri processi di organizzazione alle esigenze dettate dall'adempimento telematico ed al fine di consentire all'Autorità di fornire agli stessi enti tutte le necessarie informazioni per l'utilizzazione degli strumenti necessari alla trasmissione.

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Proroga dei termini

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui all'articolo 10 comma 2 della delibera 129/02/CONS è prorogato, limitatamente alle dichiarazioni relative all'anno 2003, al 15 giugno 2004. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 23 marzo 2004

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 116/04/CONS

PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249: ISTANZA DI PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PRESENTATA DALLA SOCIETÀ RTI S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 30 aprile 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'articolo 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2004;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/97", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante "Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera 212/02/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la propria delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003 recante "Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la delibera n. 226/03/CONS, del 27 giugno 2003, recante "Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997 n. 249", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178, del 2 agosto 2003;

VISTA l'istanza presentata dalla società RTI S.p.A. in data 22 aprile 2004, avente ad oggetto una richiesta di proroga del termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 15, del citato regolamento di cui alla delibera n. 26/99;

CONSIDERATO che nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione del contraddittorio, in quanto nel corso del procedimento le parti hanno potuto esercitare le facoltà procedimentali previste dal regolamento di cui alla delibera n. 26/99, anche attraverso la presentazione di una memoria il 26 aprile 2004 e la successiva audizione il 30 aprile 2004;

CONSIDERATO che il riferimento alla sopravvenienza del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito dalla legge 24 febbraio 2004 n.43, pare inconferente rispetto al contenuto dell'istruttoria in corso non avendo il citato decreto-legge mutato, sotto il profilo sostanziale, le condizioni del mercato televisivo;

CONSIDERATO inoltre che l'attività in corso di svolgimento da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, non esplica effetti diretti sul procedimento in corso;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. La richiesta di proroga del termine per la conclusione del procedimento istruttorio presentata dalla società RTI S.p.A. non è accolta.

La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del regolamento di cui alla delibera n. 26/99, ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nel sito web: *www.agcom.it.*

Roma, 30 aprile 2004

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 117/04/CONS
ACCERTAMENTO IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE NEL SETTORE TELEVISIVO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 30 aprile 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'articolo 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2004;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;